

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 13 Aprile 2026

ore 15,00

Stampato il 31 marzo 2026

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 172/2025	ord. 15 luglio 2025 Tribunale di Nola - Sezione GIP/GUP - L. C.	artt. 442, c. 2° bis, e 676, c. 3° bis, codice di procedura penale Processo penale - Giudizio abbreviato - Decisione - Previsione che quando né l' imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell' esecuzione - Mancata previsione che il giudice dell' esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l' applicazione contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti - rif. artt. 3, 27, c. 1° e 3°, 111 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali		VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 215/2025	ord. 10 ottobre 2025 Corte d'appello di Torino - Questura di Torino c/ Y. K.	art. 6, c. 5°, decreto legislativo 18/08/2015, n. 142, in combinato disposto con art. 14, c. 4°, decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 Straniero - Immigrazione - Trattenimento disposto dal questore del richiedente la protezione internazionale - Omessa previsione che il richiedente la protezione internazionale, prima di essere sentito dall'autorità giudiziaria in sede di convalida del trattenimento, sia avvisato della possibilità che le sue dichiarazioni siano utilizzate contro di lui - Mancata previsione della facoltà per il medesimo soggetto di non rendere dichiarazioni e di ciò di essere previamente avvertito - Mancanza di una disciplina sulle conseguenze derivanti dalla mancata formulazione di tali avvisi - rif. artt. 3 e 24, c. 2°, Costituzione; art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	Avv. Stato: Ilia MASSARELLI Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 211/2025	ord. 29 luglio 2025 Tribunale di Brindisi - R.A. S. c/ P. L. e altri	art. 614 bis codice di procedura civile, nel testo anteriore alle modifiche apportate da art. 3, c. 44°, decreto legislativo 10/10/2022, n. 149 Processo civile - Esecuzione forzata - Misure di coercizione indiretta - Esercizio, su istanza di parte o d'ufficio, da parte del giudice dell'opposizione a precetto (e, in generale, del giudice dell'esecuzione) del potere di determinare ex post un tetto quantitativo massimo (o di durata) all'applicazione delle misure di coercizione indiretta, in mancanza di predeterminazione da parte del giudice della cautela o del giudice del merito - Omessa previsione - rif. artt. 3, 24, 41, c. 2°, 42, c. 4°, 47, 111, 113 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 6 e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 1, Protocollo n. 1, a Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	Avv. Stato: Valerio D'ALO' Avv. Stato: Giovanni PALATIELLO	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 227/2025	ord. 30 ottobre 2025 Corte d'appello di Roma - O.A.H. N.	artt. 2, 4, 11 e 13 legge 20/12/2012, n. 237 Corte penale internazionale - Norme per l' adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) - Previsione che i rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale (CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla CPI e darvi seguito - Previsione che il Ministro della giustizia dia corso alle richieste formulate dalla CPI trasmettendole al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma perché vi dia esecuzione - Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria - Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna - Procedura per la consegna - Disciplina - Denunciata omessa previsione che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte d'appello debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della CPI ai sensi dell'art. 87, par. 1, lett. b), dello Statuto di Roma, dandone notizia al Ministro della giustizia DECISIONE SULL'AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO - rif. artt. 11, 101, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 86, 87, par. 1, lett. b), e par. 7, e art. 91, par. 2, lett. c), Statuto di Roma della Corte penale internazionale 17/07/1998; legge 12/07/1999, n. 232; Decisione PESC 21/03/2011, n. 168	Avv. Stato: Maurizio GRECO Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA Avv. Stato: Massimo DI BENEDETTO Avv. Stato: Antonio TRIMBOLI per B. R. L. M. (*): Avv. Francesco ROMEO Avv. Antonello CIERVO	PITRUZZELLA	(*) Interveniente ad opponendum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ord. 4/2026	ord. 24 ottobre 2025 Tribunale di Mantova - S. M.C. e D.L. C. (n.q di esercenti la potestà genitoriale sul minore D.L. A.V.) c/ Comune di Canneto sull'Oglio	art. 3 bis legge 05/02/1992, n. 91, introdotto da art. 1, c. 1°, decreto-legge 28/03/2025, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 23/05/2025, n. 74 Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) - Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione all'acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza - Applicabilità della preclusione ai nati all'estero anche prima della data di entrata in vigore dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 - Deroche nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI - rif. artt. 1, e, in particolare, c. 2°, 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72, e, in particolare, c. 4°, 77 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 26 Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York, ratificato e reso esecutivo con legge 25/10/1977, n. 881	per S. M.C. e D.L. C. (n.q. di esercenti la potestà genitoriale sul minore A.V. D. L.): Avv. Alfonso CELOTTO Avv. Stato: Ilia MASSARELLI Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA per Patrimonio Italiano (*): Avv. Corrado CARUSO per Confederazione degli Italiani nel Mondo (*): Avv. Nunzio PINELLI Avv. Giuseppe PINELLI per Associazione "NATITALIANI" (*): Avv. Silvia CONTESTABILE Avv. Flavia Helena MEIRELLES DI PILLA Avv. Simone MARINAI Avv. Andrea PERTICI	PITRUZZELLA	(*) Interveniente ad adiuvandum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ord. 261/2025	ord. 9 dicembre 2025 Consiglio di Stato - Andrea Agreiter c/ Comune di Badia e altro	art. 7, c. 3°, decreto Presidente della Repubblica 06/04/1984, n. 426 Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano - Previsione che nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO - rif. artt. 3, c. 1°, 5, 6, 24, c. 1°, e 87, c. 1°, Costituzione; art. 90 decreto Presidente della Repubblica 31/08/1972, n. 670	per Alessandro Vittur: Avv. Roberto NANIA Avv. Veronika HOLZER Avv. Igor JANES per Provincia autonoma di Bolzano (*): Avv. Alexandra ROILO Avv. Laura FADANELLI Avv. Giandomenico FALCON	SANDULLI	(*) Interveniente ad opponendum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ord. 231/2025	ord. 16 agosto 2025 Corte di cassazione - R. spa c/ Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione provinciale del lavoro	art. 1, c. 1097°, legge 27/12/2017, n. 205, sostitutivo di art. 6 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16/07/1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, da legge 29/11/1952, n. 2388 Spettacolo - Sanzioni amministrative - Certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo - Illecito amministrativo conseguente alla mancata richiesta del certificato di agibilità - Sostituzione dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947 - Esonero, per le imprese di esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, dall'obbligo della richiesta del certificato di agibilità nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, appartenenti a categorie specificamente individuate, con contratto di lavoro subordinato, qualora tali lavoratori siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui le predette imprese abbiano un diritto personale di godimento, per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS - Applicazione retroattiva della novella - Omessa previsione - rif. artt. 3 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 49, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea		MARINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	confl. pot. amm. 8/2025	Senato della Repubblica c/ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma	Mancata trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al Senato della Repubblica del decreto di archiviazione del Tribunale dei Ministri del 15 dicembre 2022, emesso nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 9556/22 nei confronti del Prof. Renato Brunetta Reati ministeriali - Procedimento penale nei confronti del on. prof. Renato Brunetta (e altri coindagati), ministro per la Pubblica amministrazione (dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022), all'epoca dei fatti contestati - Decreto del tribunale dei ministri del 15 dicembre 2022 - Decreto di archiviazione parziale (in relazione all'ipotesi di reato per corruzione) e di rimessione degli atti al pubblico ministero, per quanto di competenza, in merito alle altre ipotesi di reato (ritenute non commesse nell'esercizio delle funzioni ministeriali) - Mancata comunicazione, del predetto decreto di archiviazione parziale e "asistemica", al Senato della Repubblica - Denunciata preclusione della cognizione e della valutazione del contenuto decreto di archiviazione parziale e "asistemica" per le ipotesi di reato contestate e, conseguentemente, di ogni decisione discrezionale in ordine alla possibilità di sollevare conflitto di attribuzione contro l'asistematicità dell'archiviazione, a tutela della prerogativa di concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti di un soggetto non appartenente a una delle Camere - Lesione delle prerogative connesse al sistema delle immunità ministeriali - Richiesta alla Corte costituzionale di: a) dichiarare ammissibile il conflitto; b) accertare che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma omettere la trasmissione al Senato della Repubblica del decreto di archiviazione con il quale il Collegio per i reati ministeriali aveva	per Senato della Repubblica: Avv. Luigi CIAURRO	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

escluso la natura ministeriale di due reati ascritti all'imputato, nel momento in cui gli atti venivano inviati all'autorità giudiziaria competente ai fini del procedimento penale ordinario; c) affermare la lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato della Repubblica a causa della mancata trasmissione del decreto di archiviazione parziale e asistemica di reati ministeriali riguardanti un soggetto non appartenente alle due Camere; d) ordinare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di effettuare la formale e ritualmente corretta trasmissione al Senato della Repubblica del decreto di archiviazione del Collegio per i reati ministeriali del 15 dicembre 2022; e) dichiarare, per l'effetto, nulli tutti gli atti del procedimento penale ordinario, posti in essere dall'autorità giudiziaria successivamente al decreto di archiviazione asistemica non trasmesso alla Camera competente, e quindi in assenza del presupposto di "regolarità costituzionale"

- rif. art. 96 Costituzione; artt. 5 e 8 legge costituzionale 16/01/1989, n. 1